

**ATTO COSTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE
DI VOLONTARIATO DENOMINATA
"ODV SENSO COMUNE"**

Il giorno 9 del mese di novembre dell'anno 2018 in Carbonia presso la sede sociale in Via Fanelli n. 32 sono presenti i seguenti signori:

1. Monica Pinna, nata a Carbonia il 4 maggio 1969, residente a Carbonia in Via Fanelli n°32, Cod. Fisc. PNNMNC69E44B745V;
2. Roberto Vacca, nato a Carbonia il 20 dicembre 1955, residente a Carbonia in Via Mazzini angolo Via Cannas, Cod. Fisc. VCCRRT55T20B745B;
3. Stefano Grussu, nato a Carbonia il 21 ottobre 1972, residente a Carbonia in Via Lazio n°24, Cod. Fisc. GRSSFN72R21B745W;
4. Pasqualino Dessì, nato a Carbonia l'11 luglio 1970, residente a Carbonia in Via Don Milani n°4, Cod. Fisc. DSSPQL70L11B745W;
5. Antonio Tevere, nato a Carbonia il 13 dicembre 1958, residente a Carbonia in Via Balla n°35, Cod. Fisc. TVRNTN58T13B745F ;
6. Giuseppe Lai, nato a Carbonia il 17 dicembre 1963, residente a Carbonia in Via Tiziano n°12, Cod. Fisc. LAIGPP63T17B745C;
7. Patrizia Casu, nata a Carbonia il 14 luglio 1963, residente a Cortoghiana in Via Magaldi n°2, Cod. Fisc. CSAPRZ63L54B745N;
8. Mario Manai, nato a Perdaxius il 9 dicembre 1959, residente a Bacu Abis, in Via Sandro Pertini n°33, Cod. Fisc. MNAMRA59T09G446N;
9. Carlo Pirchio, nato a Carbonia il 20 settembre 1968, residente a Carbonia in Via Tripoli n°14, Cod. Fisc. PRCCRL68P20B745G;
10. Rina Pusceddu, nata a Narcao il 28 luglio 1954, residente a Carbonia in Via Balla n°35, Cod. Fisc. PSCRNI54L68F841P;
11. Pier Luigi Di Pasquale, nato a Carbonia l'11 gennaio 1969, residente a Carbonia in Via Fanelli n°32, Cod. Fisc. DPSPLG69A11B745Q

Scopo della riunione è la costituzione, sulla base delle norme di cui al Dlgs 117/2017, di una organizzazione di volontariato il cui scopo e la cui disciplina sono indicati nello Statuto allegato sotto la lettera A, che costituisce parte integrante del presente atto. I componenti di comune accordo, dopo ampia ed approfondita discussione, stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1

E' costituita fra i suddetti componenti ai sensi del Dlgs 117/2017 l'Ente del Terzo Settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "ODV Senso Comune".

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti

dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Articolo 2

L'ODV ha sede legale in Carbonia, via Fanelli n°32.

Articolo 3

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività d'interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Che persegue attraverso la realizzazione delle seguenti azioni:

- promuovere, organizzare e gestire, in linea con le disposizioni comunali e norme di legge, operazioni volte al recupero ed al mantenimento della bellezza dei luoghi, degli edifici e del verde pubblico, con azioni rivolte al ripristino della pulizia, ordine e bellezza delle aree cittadine ed all'eliminazione delle tracce di incuria delle stesse, con espressa esclusione di attività, svolte in maniera abituale, relative alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- promuovere le iniziative necessarie per stimolare il senso civico ed educare alla cultura del rispetto, sensibilizzando i cittadini, i turisti, gli operatori, le associazioni, le istituzioni, le università, le scuole, gli enti pubblici e privati, gli altri enti no profit e l'opinione pubblica sulle pubbliche utilità nascenti dalle finalità perseguite;
- promuovere iniziative rientranti nelle attività proprie dell'Associazione, finalizzate alla crescita di una cultura solidaristica e di cittadinanza;
- promuovere iniziative di riqualificazione, mediante la promozione e diffusione di *street art* autorizzata, di zone urbane periferiche favorendo la partecipazione della cittadinanza.
- collaborare, attraverso l'organizzazione e la condivisione di progetti comuni per la lotta al degrado, con associazioni, comitati, organizzazioni cittadine e Pubblica Amministrazione, coordinando il lavoro volontario con l'attribuzione predefinita della cura dei beni comuni (includendo, ma non limitatamente, strade, quartieri, parchi, giardini);

- promuovere, organizzare e partecipare, in qualunque forma, manifestazioni ed eventi per perseguire le finalità dell'Associazione;
- curare la produzione di materiale digitale, editoriale, didattico, informativo e divulgativo, favorendone la loro fruizione attraverso la consultazione e la riproduzione;
- promuovere ed organizzare percorsi di formazione inerenti le proprie finalità;
- stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, ponendo in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei fini sociale e delle attività che ne costituiscono l'oggetto.

Articolo 4

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Articolo 5

L'Associazione avrà come principi fondamentali la Costituzione Italiana, la legislazione vigente e lo Statuto sociale che fa parte integrante del presente atto costitutivo e che stabilisce, l'assenza di fini di lucro, l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, la libera e volontaria adesione all'Associazione, il funzionamento basato sulla volontà democratica espressa dagli Associati, l'elettività e la gratuità delle cariche sociali, il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

Articolo 6

I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 11 membri e nominano a farne parte i signori:

Monica Pinna

Roberto Vacca

Stefano Grussu

Pasqualino Dessì

Antonio Tevere

Giuseppe Lai

Patrizia Casu

Mario Manai

Carlo Pirchio

Rina Pusceddu

Pier Luigi Di Pasquale

A presidente viene eletta la signora Monica Pinna

Per le altre cariche vengono eletti

Roberto Vacca Vicepresidente

Stefano Grussu Segretario

Pasqualino Dessì Tesoriere

Giuseppe Lai Consigliere

Antonio Tevere Consigliere

Patrizia Casu Consigliere

Mario Manai Consigliere
Carlo Pirchio Consigliere
Rina Pusceddu Consigliere
Pier Luigi Di Pasquale Consigliere

Articolo 7

Tutti i neo nominati presenti alla riunione dichiarano che non esistono elementi di incompatibilità e di accettare le rispettive cariche.

Articolo 8

Gli eletti costituiscono così, sempre in applicazione dello Statuto dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, suscettibile di modifiche o di integrazioni in successive ed apposite assemblee dei Soci.

Articolo 9

L'Assemblea delibera di conferire al Presidente il potere di apportare tutte le eventuali modifiche al presente Statuto richieste in sede di registrazione.

Articolo 10

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita. Il presente atto costitutivo e l'allegato statuto sono esenti da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2019.

E' parte integrante del presente atto lo statuto definito su n. 29 articoli di seguito specificati, steso su n. 11 fogli dattiloscritti.

Letto, approvato e sottoscritto

Firme dei costituenti

1. Monica Pinna Monica Pinna
2. Roberto Vacca Roberto Vacca
3. Stefano Grussu Stefano Grussu
4. Pasqualino Dessì Pasqualino Dessì
5. Antonio Tevere Antonio Tevere
6. Giuseppe Lai Giuseppe Lai
7. Patrizia Casu Patrizia Casu
8. Mario Manai Mario Manai
9. Carlo Pirchio Carlo Pirchio
10. Rina Pusceddu Rina Pusceddu
11. Pier Luigi Di Pasquale Pier Luigi Di Pasquale

Carbonia il 09.11.2018

STATUTO
Allegato A) FACENTE PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO COSTITUTIVO DEL
09/11/2018

Art. 1 Costituzione

1. E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "ODV Senso Comune" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

2. L'organizzazione di volontariato si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 2 Sede

1. L'organizzazione di volontariato ha sede attualmente in Via Fanelli n. 32, Carbonia. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Consiglio Direttivo.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'organizzazione di volontariato è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'organizzazione di volontariato si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'organizzazione di volontariato è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni degli associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che l'organizzazione si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Che persegue attraverso la realizzazione delle seguenti azioni:

- promuovere, organizzare e gestire, in linea con le disposizioni comunali e norme di legge, operazioni volte al recupero ed al mantenimento della bellezza dei luoghi, degli edifici e del verde pubblico, con azioni rivolte al ripristino della pulizia, ordine e bellezza delle aree cittadine ed all'eliminazione delle tracce di incuria delle stesse, con espressa esclusione di attività, svolte in maniera abituale, relative alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- promuovere le iniziative necessarie per stimolare il senso civico ed educare alla cultura del rispetto, sensibilizzando i cittadini, i turisti, gli operatori, le associazioni, le istituzioni, le università, le scuole, gli enti pubblici e privati, gli altri enti no profit e l'opinione pubblica sulle pubbliche utilità nascenti dalle finalità perseguite;
- promuovere iniziative rientranti nelle attività proprie dell'Associazione, finalizzate alla crescita di una cultura solidaristica e di cittadinanza;
- promuovere iniziative di riqualificazione, mediante la promozione e diffusione di *street art* autorizzata, di zone urbane periferiche favorendo la partecipazione della cittadinanza.
- collaborare, attraverso l'organizzazione e la condivisione di progetti comuni per la lotta al degrado, con associazioni, comitati, organizzazioni cittadine e Pubblica Amministrazione, coordinando il lavoro volontario con l'attribuzione predefinita della cura dei beni comuni (includendo, ma non limitatamente, strade, quartieri, parchi, giardini);
- promuovere, organizzare e partecipare, in qualunque forma, manifestazioni ed eventi per perseguire le finalità dell'Associazione;
- curare la produzione di materiale digitale, editoriale, didattico, informativo e divulgativo, favorendone la loro fruizione attraverso la consultazione e la riproduzione;
- promuovere ed organizzare percorsi di formazione inerenti le proprie finalità;
- stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, ponendo in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei fini sociali e delle attività che ne costituiscono l'oggetto.

3. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Sardegna.

4. L'organizzazione di volontariato si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Art. 5 Soci

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle

1. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La deliberazione di ammissione del socio è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

2. La quota annuale a carico degli associati è intrasmissibile e non rivalutabile non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le norme dell'eventuale regolamento interno, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

5. Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

8. gli associati hanno diritto prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

▪ Decesso;

▪ Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

▪ Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi 30 giorni dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.

▪ Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera con voto segreto il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 8 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

1. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese e effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati.

4. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ha il compito di:

a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;

b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;

c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;

d) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;

e) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;

b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 15 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e conservato presso la sede dell'organizzazione. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con l'esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta (ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 266/91);
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie

dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3.

l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 14 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza e scrutinio palese, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.
4. Al Presidente in particolare compete:
 - a) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; e effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

a) tenere ed aggiornare i libri contabili;

b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 18 I beni

via delle Entrate
Ufficio I.a

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21 Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 23 Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24 Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 Responsabilità della organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26 Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5 comma 4 legge 266/91.

Art. 29 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



reg. prop. la	
potestaria	
potestaria	
Bolli	
di V.M.	
di V.M.	
di V.M.	

Registrato a Bologna il 12 NOV. 2018
al N. 1209 Mod. 3
ed autografo
IL DIRETTORE
[Firma]

109,00

Stampa circolare: Agenzia del Terzo Settore - Bologna

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritta Pinna Monica nata a Carbonia il 4 maggio 1969, in qualità di legale rappresentante dell'associazione denominata "ODV Senso Comune" con sede in Carbonia via Fanelli 32, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445

Dichiaro

che le presenti copie dell'atto costitutivo e dello statuto sono conformi all'originale e che le sottoscrizioni ivi apposte sono autentiche.

Carbonia 20.11.2018

Il legale rappresentante

Pinna Monica

Monica Pinna